



NewsLetter

2024

Roma, 13 maggio 2024

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 08 - 2024 del 13 maggio

Tra gli argomenti trattati:

- *Nuove modalità per la presentazione delle istanze di accertamento tecnico dell'IVA*
- *Aggiornamenti normativi sull'utilizzo dei certificati di origine*
- *Risoluzione di anomalie nel sistema NCTS*
- *Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda*
- *Requisiti dei 'Data Element' per le Dichiarazioni Doganali*
- *Indicazioni sui Controlli del Denaro Contante*
- *Proroga delle norme sull'origine preferenziale per Capo Verde*
- *Pubblicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Export control, trade compliance"*
- *"Il Doganalista" n° 2/2024 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Nuove modalità per la presentazione delle istanze di accertamento tecnico dell'IVA.....	2
Aggiornamenti normativi sull'utilizzo dei certificati di origine	3
Risoluzione di anomalie nel sistema NCTS...	3
Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda	4
Requisiti dei 'Data Element' per le Dichiarazioni Doganali	5
Indicazioni sui Controlli del Denaro Contante	6
Proroga delle norme sull'origine preferenziale per Capo Verde	8
Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"	8
"Il Doganalista" n°2 / 2024 è online!.....	9

OSSERVATORIO DOGANALE



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Nuove modalità per la presentazione delle istanze di accertamento tecnico dell'IVA

Come comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'avviso del 23 aprile 2024, dal 1° maggio 2024, sono entrate in vigore le nuove modalità per la presentazione delle istanze di accertamento tecnico finalizzato alla definizione dell'aliquota IVA,. In base a queste nuove disposizioni, le istanze devono essere inviate all'indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it e devono essere corredate dal documento di identità del soggetto richiedente.

L'ADM rende noto che le istanze pervenute attraverso canali diversi da quello indicato non saranno prese in considerazione. È possibile scaricare il nuovo modello di istanza dal portale ADM all'indirizzo <https://www.adm.gov.it/portale/pareri-tecnici-per-la-definizione-dell-aliquota-iva>, dove sono disponibili anche le istruzioni per la corretta compilazione del modulo.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Aggiornamenti normativi sull'utilizzo dei certificati di origine

Con l'avviso pubblicato in data 24 aprile 2024 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunica che in data 16 febbraio 2024 era stata notificata l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/567 della Commissione, datato 14 febbraio 2024. Tale regolamento aveva introdotto modifiche al Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/761, stabilendo l'utilizzo obbligatorio del certificato di origine digitale a partire dal 1° marzo 2023.

In data 19 aprile 2024 la Commissione Europea, su richiesta della DG AGRI, ha comunicato che, al fine di mitigare il rischio di disturbi negli scambi commerciali, sarà consentito l'utilizzo sia dei certificati elettronici (U084) che dei certificati cartacei (U004) per le importazioni di pollame dal Brasile.

Questa disposizione si applica ai contingenti tariffari specificati nei numeri d'ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420, come indicato nell'allegato XII del Regolamento (UE) 2020/761.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Risoluzione di anomalie nel sistema NCTS

Con la circolare del 30 aprile 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato riguardo a un'anomalia verificatasi a seguito dell'ingresso dell'Italia nella fase funzionale 5 del sistema NCTS. Tale anomalia ha interessato alcuni movimenti di transito provenienti da Paesi ancora operativi nella fase funzionale 4 e diretti in Italia presso gli uffici di destinazione o i luoghi dei "Destinatari Autorizzati".

In particolare, l'anomalia ha causato la chiusura erronea di tali movimenti da parte degli uffici di partenza esteri, dopo la notifica di arrivo inviata dagli uffici di destinazione o dai "Destinatari Autorizzati", rendendo di fatto impossibile il rilascio a destinazione degli stessi.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha analizzato la problematica e, non riscontrando discrepanze tra il comportamento di AIDA 2.0 e le specifiche

tecniche dell'Unione Europea relative a NCTS fase 5, ha segnalato il problema ai competenti Servizi tecnici della DG-TAXUD. Questi ultimi hanno confermato l'anomalia attribuendola a un disallineamento delle specifiche tecniche tra NCTS fase 5 e fase 4.

Poiché i Paesi nella fase 4 non sono tenuti a modificare la propria applicazione secondo i servizi tecnici della DG-TAXUD, l'Italia ha deciso di intervenire per risolvere il problema e garantire la continuità dell'attività degli operatori economici. Pertanto, nonostante fosse già conforme alle specifiche della fase 5, l'Italia ha modificato la propria applicazione, segnalando possibili criticità future alla DG-TAXUD. Questa modifica è stata implementata l'11 dicembre 2023, eliminando così la criticità dalle notifiche di arrivo effettuate dagli uffici di destinazione e dai "Destinatari Autorizzati".

Per correggere lo stato erroneo dei movimenti di transito chiusi dagli uffici di partenza esteri a causa dell'anomalia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto al partner tecnologico di effettuare un'operazione di data replace, riportando gli MRN allo stato operativo corretto. In questo modo, gli uffici di destinazione e i "Destinatari Autorizzati" possono procedere con i loro adempimenti per il rilascio a destinazione dei movimenti.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda

Con un avviso del 30 aprile 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che nell'edizione GUUE Serie L del 28 febbraio 2024 è stato pubblicato l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e la Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2023.

Tale accordo entrerà in vigore il 1° maggio 2024, come stabilito nell'Avviso 2024/1062 pubblicato nella GUUE Serie L del 9 aprile 2024.

Con l'entrata in vigore di questo accordo, sono stati emessi i seguenti Regolamenti:

- il Regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione del 13 marzo 2024, che abroga le disposizioni obsolete relative al contingente tariffario per l'esportazione di latte in polvere;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione del 23 aprile 2024, che disciplina la creazione, modifica e gestione di alcuni contingenti tariffari.

In ottemperanza a quanto previsto nell'accordo, la Commissione ha incluso nel TARIC nuovi codici relativi all'attestazione di origine, come indicato nella tabella allegata.

Gli operatori economici, per compilare correttamente la dichiarazione doganale, dovranno indicare obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, uno dei codici documento sopra menzionati.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Requisiti dei 'Data Element' per le Dichiarazioni Doganali

Con un avviso del 6 maggio 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato i requisiti relativi agli specifici "data element", come stabilito nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, al fine di garantire una corretta e uniforme compilazione delle dichiarazioni doganali:

- 4/10. Valuta di fatturazione: Tramite il codice appropriato, è richiesto di indicare la valuta in cui è stata emessa la fattura commerciale. Questa informazione è utilizzata, quando necessario per il calcolo dei dazi all'importazione, insieme al dato 4/11 Importo totale fatturato e al dato 4/14 "Prezzo/importo dell'articolo".

- 4/14. Prezzo/importo dell'articolo: È necessario utilizzare tutte le colonne rilevanti della tabella relativa ai requisiti in materia di dati per riportare il prezzo delle merci per l'articolo specifico nella dichiarazione, espresso nell'unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 "Valuta di fatturazione".
- 4/12. Unità di valuta interna: Nel caso delle dichiarazioni presentate in Stati membri che offrono agli operatori economici la possibilità di scegliere l'uso dell'euro durante il periodo di transizione precedente all'introduzione ufficiale dell'euro, è necessario inserire in questo campo un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o euro).
- 8/6. Valore statistico: È richiesto di inserire il valore statistico espresso nell'unità di valuta il cui codice può essere presente nel dato 4/12 "Unità di valuta interna" o, in mancanza di tale codice, nella valuta dello Stato membro in cui vengono svolte le operazioni di esportazione/importazione, conformemente alle disposizioni dell'Unione Europea vigenti.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Indicazioni sui Controlli del Denaro Contante

Con la circolare n. 12 del 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale, conformemente al Regolamento (UE) 2018/1672 e al D.Lgs. n. 195/2008. Queste disposizioni, volte a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, stabiliscono un sistema robusto di controlli sulle persone fisiche che portano con sé denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall'Unione Europea (articolo 3 del Reg. UE 2018/1672) che per quelle dal territorio nazionale (articolo 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008), è richiesta la presentazione di una dichiarazione all'ufficio doganale di confine. Tale obbligo deriva dalla necessità di monitorare le movimentazioni di capitali; l'omissione della dichiarazione costituisce un'infrazione amministrativa, indipendentemente da eventuali altre illecità legate al trasferimento del denaro. Nei casi in cui vi siano indizi di correlazione tra il denaro e attività criminali, anche trasferimenti di somme inferiori alla soglia di dichiarazione possono essere considerati illeciti. Per questo motivo, sia il Regolamento UE 1672/2018 che il D.Lgs.

195/2008 prevedono la conservazione delle informazioni acquisite dall'Agenzia. Nonostante le differenze tra la normativa UE e nazionale, è stato creato un unico modello di dichiarazione per semplificare il compito dei dichiaranti. La circolare fornisce chiarimenti su vari aspetti applicativi delle disposizioni vigenti, tra cui la definizione di denaro contante, l'oro da investimento, il frazionamento elusivo e la gestione delle somme sequestrate. L'obiettivo è uniformare l'azione amministrativa su tutto il territorio nazionale e garantire parità di trattamento ai soggetti interessati dai controlli.

1. Definizione di denaro contante

La normativa dell'Unione Europea e quella nazionale definiscono il "denaro contante" in modo simile ma con alcune differenze.

Secondo il Regolamento (UE) 2018/1672, il "denaro contante" include valuta, strumenti negoziabili al portatore come assegni e vaglia, beni ad alto valore liquido come monete d'oro e lingotti, e carte prepagate non nominative. Tuttavia, al momento, non vi è un atto delegato che specifica quali carte prepagate rientrino nella definizione di denaro contante, quindi la loro dichiarazione non è obbligatoria.

Secondo il Decreto Legislativo italiano n. 195/2008, il "denaro contante" comprende solo banconote, monete metalliche aventi corso legale e alcuni strumenti negoziabili al portatore come assegni e mandati di pagamento emessi al portatore. L'oro da investimento e le monete non aventi corso legale attualmente non sono soggetti agli obblighi dichiarativi.

2. Oro da investimento

Per le movimentazioni di oro, si fa riferimento alle disposizioni della L. n. 7/2000 e al Provvedimento del 14 luglio 2000 dell'UIC (ora UIF), che impongono la dichiarazione di tutte le operazioni in oro e i trasferimenti al seguito di oro di valore pari o superiore a euro 12.500.

Le operazioni di trasferimento devono essere segnalate alla UIF entro il mese successivo e comunicate prima dell'attraversamento della frontiera. Le violazioni degli obblighi dichiarativi sono soggette alle disposizioni della L. n. 689/1981 e devono essere comunicate dagli Uffici delle dogane alla UIF e all'Ufficio controlli dogane della Direzione.

3. Frazionamento elusivo

Il frazionamento delle somme superiori a 10.000 euro in più operazioni o tra membri dello stesso gruppo è considerato elusione della normativa. La giurisprudenza chiarisce che l'unicità dell'operazione è fondamentale per l'applicazione delle sanzioni. In altre parole, se il frazionamento è fatto per eludere la norma e nascondere il trasferimento complessivo di denaro, si considera come un'unica operazione soggetta agli obblighi dichiarativi.

4. Trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori

Anche se un individuo trasporta denaro contante per conto di altri accompagnatori, l'obbligo di dichiarazione si applica indipendentemente dalla titolarità delle somme. In sostanza, se un passeggero trasporta denaro per sé e per altri, le normative richiedono che venga dichiarato l'intero importo, indipendentemente da chi sia il proprietario effettivo delle somme trasportate.

5. Soggetti minorenni

Le normative europee e nazionali relative alla dichiarazione di denaro contante si applicano a tutte le persone fisiche che attraversano i confini dell'Unione o del territorio nazionale con una somma di denaro pari o superiore a 10.000 euro. Se il portatore del denaro contante è minorenne e non è in grado di firmare la dichiarazione, il suo rappresentante legale è tenuto a presentarla. Se un maggiorenne trasporta denaro per sé e per un minore, deve

dichiarare l'intero importo, indicando sé stesso come portatore e specificando il minore come proprietario della somma nelle caselle appropriate. Se un maggiorenne trasporta una somma di denaro dichiarabile e afferma che una parte appartiene a un minore accompagnato, l'ufficiale doganale procederà con l'accertamento della violazione, indipendentemente dalla titolarità delle somme al minore.

6. Termini per la contestazione negli accertamenti ex post

Le sanzioni per violazioni delle norme valutarie devono essere contestate immediatamente all'interessato o notificate secondo i termini previsti dalla legge. Se l'accertamento della violazione viene effettuato successivamente, il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui l'autorità competente ha acquisito conoscenza del fatto che ha portato alla violazione della norma.

7. Gestione delle somme sequestrate

Il denaro contante sequestrato è destinato prioritariamente al pagamento delle sanzioni amministrative e viene versato al Fondo unico di giustizia. Dopo la conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato può essere restituito all'avente diritto entro cinque anni dalla data del sequestro, a condizione che non sia stato utilizzato per pagare le sanzioni. La gestione delle somme sequestrate non rientra nella competenza dell'Agenzia delle Dogane ma dell'autorità competente per l'irrogazione della sanzione.

Le Direzioni territoriali saranno responsabili di garantire che gli Uffici dipendenti rispettino accuratamente le indicazioni fornite nella presente circolare. In caso di necessità, forniranno istruzioni aggiuntive per assicurare il corretto svolgimento dei controlli specifici e

segnaleranno prontamente qualsiasi difficoltà operativa che dovesse sorgere.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Proroga delle norme sull'origine preferenziale per Capo Verde

L'8 maggio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso riguardante una proroga concessa a Capo Verde dalle norme sull'origine preferenziale, mediante il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1288 della Commissione del 6 maggio 2024.

Secondo questo regolamento, i prodotti ottenuti a Capo Verde da pesce non originario sono considerati originari di Capo Verde, ai sensi dell'articolo 1. Questa deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

La deroga riguarda specificamente i prodotti elencati negli allegati I (tonno) e II (sgombro e tombarello), nei limiti dei quantitativi annuali previsti e gestiti in

conformità alla disciplina dei contingenti tariffati.

Le attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati dovranno riportare l'indicazione "Derogation - Commission Implementing Regulation (UE) 2024/1288".

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Export control, trade compliance"

È Pubblicato il nuovo corso dal titolo "Export control, trade compliance".

Questo corso è essenziale per comprendere la rete complessa di regolamenti che governano il commercio transfrontaliero. La Trade Compliance non è solo una necessità legale, ma una componente strategica cruciale per le aziende che operano nel mercato globale. Gestire efficacemente le normative relative alle esportazioni e importazioni può significare la differenza tra il successo e il fallimento commerciale. Gli Export Controls, in particolare, rappresentano una serie di leggi che regolano il trasferimento di tecnologie, software e beni sensibili al di

fuori dei confini nazionali, influenzando notevolmente le operazioni aziendali.

L'Unione Europea impone specifiche restrizioni sul commercio di determinati articoli, richiedendo un attento esame e comprensione per garantire che le transazioni siano conformi alle normative vigenti.

In questo corso, esploreremo come i Doganalisti possono navigare con abilità attraverso le sfide poste dalla complessità delle leggi e regolamenti europei, assicurando che ogni transazione non solo rispetti le normative internazionali, ma promuova anche l'integrità e la sicurezza del commercio internazionale.

Una comprensione profonda di questi temi è fondamentale per chiunque operi nel settore dell'import/export e desideri mantenere la propria attività agile e responsabile nel contesto globale attuale.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "Export controls nella UE": *Ruolo dell'agenzia delle dogane e dei Monopoli - liste normative controlli all'esportazione - Dual Use e novità 2024 - Altre normative - White paper Export controls 2024*
- **Modulo 2** "restrizioni e regimi sanzionatori": *Russia le restrizione del XIII pacchetto - Normative US*
- **Modulo 3** "Trade Compliance (modelli più adeguati per esportare)": *E-licensing (UAMA) - Aspetti sanzionatori - le direttive per la criminalizzazione la violazione delle sanzioni UE - Internal Compliance Programs - red flags e screening soggettivo - END - USER Statement*


Focus Internazionale - Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

Corso riconosciuto - Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del

corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali **Altre iscrizioni** - I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: info@cnsd.it

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



"Il Doganalista" n°2 / 2024 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, "Il Doganalista", rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguito indirizzo](#).

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

